

Civico, dopo una prima riunione conoscitiva avuta con l'Assessore Regionale ai trasporti Lodovico Sonogo, il quale si dimostrato sensibile al problema, e con il Responsabile del trasporto regionale di Trenitalia, ha contattato l'avv. Bottoli, Difensore Civico del Veneto, affinché la Difesa Civica delle due Regioni sia promotrice di un incontro con Trenitalia, gli Assessori regionali e Provinciali competenti e i responsabili delle Aziende di trasporto locali per discutere tali problemi ed individuare alcune, anche provvisorie o parziali, soluzioni. La Difensore civico ha anche acquisito i dati di produzione trasmessi da Trenitalia all'Assessore competente. La riunione, di cui vi è stata largo eco sulla stampa locale (vedasi *Messaggero Venero*, ed. di PN 23.4.2004, il *Piccolo* 24.4.2004. *Primorski Dnevnik* 24.4.2004) si è tenuta a Venezia, presso la Sede del Difensore civico del Veneto. Ne è emerso un quadro molto complesso e di difficile soluzione, e non avrebbe potuto essere diversamente. Anzitutto si è saputo che due anni fa c'è stato un cambiamento dell'orario che ha abolito ottanta treni al giorno. I ritardi, che riguardano soprattutto la linea "alta" – Mestre – Udine – dipendono, fondamentalmente, da quello che avviene nel *nodo* di Mestre. Per effetto della regionalizzazione e del fatto che, quindi, la Regione Veneto ha stipulato un suo contratto con Trenitalia, si è visto colà aumentare il traffico regionale e ne è stato così penalizzato quello verso la nostra Regione. Non solo, ma il Veneto ha potuto stabilire penalità per i ritardi in caso di disservizi. La nostra Regione, invece, non ha ancora un suo contratto con Trenitalia perché, essendo a Statuto speciale, non le è applicabile *tout cour* la *legge Bassanini*, e gli atti con cui si attuerà la sua autonomia sulla materia sono in corso di approvazione (decreti governativi e trasferimento delle risorse) e quindi non ha ancora gli strumenti per intervenire concretamente. Si è capito anche che mancava uno dei maggiori responsabili della vicenda e cioè Rete Ferroviaria Italiana, che dispone delle infrastrutture a terra, attualmente insufficienti. Comunque Trenitalia ha negato che i ritardi sarebbero causati dal passaggio del nuovo Eurostar Udine-Roma, come affermato dai cittadini. Quel treno, è stato detto, è stato introdotto a seguito di un'accurata indagine di mercato e ciò non è avvenuto a discapito dei treni regionali ed interregionali. Trenitalia ha affermato di dover far fronte ad un crescente numero di passeggeri. E' emerso anche che il trasporto pubblico locale fatica ad adeguarsi all'orario ferroviario e a quello delle scuole per le differenze che, per effetto dell'autonomia scolastica, ogni scuola presenta quanto ad inizio e termine delle lezioni e durata delle vacanze in occasione delle festività. I responsabili del trasporto pubblico locale presenti alla riunione si sono impegnati a prendere contatto con l'Autorità scolastica per concordare delle linee di azione per venire incontro ad insegnanti e studenti. I Difensori civici hanno raccomandato alle Amministrazioni interessate di convocare un tavolo di concertazione tra tutte le parti interessate, e quindi anche le Aziende di trasporto pubblico locale su ruote,

gli Istituti scolastici e le associazioni dei consumatori in rappresentanza dei pendolari, quando vengono predisposti i nuovi orari ferroviari.

Un cittadino, caduto con il proprio motorino transitando lungo la strada di S. Clemente sita nel Comune di Muggia, per un evidente difetto di manutenzione della via, come da rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro redatto dai Carabinieri, lamenta che il Comune di Muggia abbia declinato la propria responsabilità in quanto la strada in questione, non ricadendo nel centro abitato, non appartarrebbe al Demanio Comunale. In base alle visure tavolare e catastale essa risulta intestata al Demanio Statale. Sarebbe perciò obbligo di codesto ANAS la sua manutenzione. Egli lamenta però che finora nessuno degli Enti richiesti del risarcimento se ne sia assunto l'onere pur non contestando la dinamica dell'accaduto. Infatti le lesioni riportate ed il suo comportamento di guida assolutamente ineccepibile inducono la Difensore civico ad intervenire onde evitare che l'interessato debba assumersi l'onere di una causa civile dall'esito incerto quanto alla legittimazione passiva dei possibili convenuti. Infatti le sue condizioni di reddito non glielo consentono ed è comunque ingiusto che un cittadino debba sottostare ad un tale rischio per effetto di una situazione di obiettiva carenza amministrativa di cui non porta alcuna responsabilità. La Difensore civico ospita poi un incontro con le suddette Autorità. Viene indicata l'ANAS come l'Ente che deve provvedere alla manutenzione delle strade di proprietà del demanio statale. Interpellata, l'ANAS S.p.a. invece sostiene che suo compito istituzionale è quello di provvedere alla manutenzione solo delle strade iscritte in tavolate come *demanio-strade*. Poiché invece quella via è iscritta come *demanio* e non è riportato nell'elenco delle strade affidate all'Ente, la responsabilità non è attribuibile ad essa. La Difensore civico ha consigliato perciò l'istante a rivolgersi per il risarcimento al Ministero delle Finanze ed ha inoltrato una lettera ultimativa al Demanio per invitarlo a provvedere, a scanso della causa civile.

Un cittadino si è visto elevare una contravvenzione, che ha subito pagata, a causa di una segnaletica stradale non completa. Egli sostiene che il cartello che indica un divieto di transito per fasce orarie posto su una bretella di congiunzione tra Piazzale Sacro Cuore e Via San Quirino non è visibile agli automobilisti che sopraggiungono dall'Asilo Sacro Cuore, transitano da Piazzale Sacro Cuore e si immettono nella suddetta bretella. Un tanto appare chiaro dalle foto che egli produce. La Difensore civico rileva che, qualora, come nel caso, non sia stata immediatamente, - all'orario fissato per il divieto di transito - apposta la transenna che impedisca il transito all'inizio della bretella, l'automobilista proveniente da

Piazzale Sacro Cuore non può rilevare questo divieto. La Difensore civico espone di ritenere corretta la segnalazione del cittadino, oltre che le sue lagnanze per l'ingiusta contravvenzione subita e chiede che l'Amministrazione renda più chiara e visibile la segnaletica dell'area per evitare in futuro che altri possa incorrere nelle medesime infrazioni. Il Comune di Pordenone, dopo sopralluogo ha evidenziato le carenze di visibilità segnalate dalla Difensore civico ed ha assicurato un solerte intervento tecnico atto a garantire una migliore percezione dei limiti e divieti presenti su quel luogo.

Un cittadino si lamenta con la Provincia di Pordenone, indirizzando la sua lettera anche alla Difensore civico, la quale chiede perciò al suo Presidente come intenda provvedere per porre soluzione alle questioni relative alla viabilità nella frazione di San Martino di Campagna in Comune di Aviano. Senza entrare nel merito delle scelte di carattere politico circa le opere pubbliche che si intendono realizzare nel prossimo futuro, la Difensore civico esprime l'opinione che i cittadini della suddetta frazione abbiano diritto ad una maggiore sicurezza nella circolazione all'interno del loro abitato, ed in particolare che siano da considerare i problemi collegati al transito dei mezzi pesanti nel centro del paese. Si svolge quindi presso il Comune di Aviano un incontro con il Sindaco in merito all'ipotesi di realizzazione di una circonvallazione nella frazione di San Martino di Campagna. Il Sindaco comunica che l'attuale Amministrazione Comunale di Aviano non è pregiudizialmente contraria alla realizzazione della circonvallazione nella Frazione di San Martino di Campagna, ma sta valutando anche una soluzione alternativa, anche perché alla giunta sono state recapitate 300 firme di cittadini di San Martino di Campagna contrari all'attuale tracciato della circonvallazione. La soluzione alternativa prevederebbe la riqualificazione del tratto dove sussiste la strettoia con l'abbattimento degli attuali edifici e la loro ricostruzione retrocedendo di alcuni metri con la costruzione anche di un marciapiedi per la messa in sicurezza dei pedoni. Egli comunque rileva che il traffico che transita lungo questa strada non è così intenso come ad esempio quello che transita sulla Pontebbana e che già esiste un'ordinanza comunale che dirotta il traffico pesante proveniente da Nord verso un percorso alternativo e, quindi, non passa per il centro della frazione. Il Sindaco sostiene che la volontà dell'Amministrazione Comunale è di mantenere comunque un transito, un passaggio per il centro del paese. E' nelle intenzioni della giunta illustrare questa ipotesi ai cittadini della frazione ed affidare a questi ultimi la decisione finale sulla soluzione più opportuna da prendere. La Difensore Civico solleva un problema di natura ambientale di inquinamento acustico ed atmosferico da tenere in considerazione. Il Sindaco comunica che l'Amministrazione Provinciale ha dato dei riscontri positivi rispetto al progetto alternativo alla circonvallazione, progetto per il quale a giorni dovrebbe arrivare in Comune la

domanda di concessione edilizia. Circa il rischio di perdere i finanziamenti regionali e provinciali previsti per la realizzazione della circonvallazione, il Sindaco informa che c'è stato un incontro con i Sindaci facenti parte il comprensorio "Aviano 2000" dove si è stabilito che i fondi stanziati rimarranno comunque a disposizione per la viabilità di Aviano. Infine il Sindaco conferma l'intenzione di illustrare questo progetto alternativo convocando un'assemblea pubblica, non appena il progetto verrà depositato in Comune, dove verranno invitati tutti i cittadini della frazione di San Martino di Campagna e che inoltre è allo studio dell'Amministrazione Comunale di procedere anche con una consultazione dove verranno sottoposti all'attenzione ed all'approvazione dei cittadini i due progetti. La Difensore Civico prende atto delle iniziative che l'Amministrazione Comunale intende avviare e informa che sarà sua cura di comunicarle all'istante ed agli altri cittadini che avevano sollecitato un suo intervento.

Una cittadina di Montenars si lamenta con quel Comune e con il Comune di Tarcento circa la pericolosità della strada denominata via Gaspari Borgo Cretto S. Maddalena. La Difensore Civico chiede a dette Amministrazioni di voler chiarire di chi sia la competenza della manutenzione della strada in questione e di voler provvedere alla necessaria sistemazione della stessa per prevenire in futuro incidenti per chi transita abitualmente su quel percorso. Hanno risposto entrambi i Comuni interessati, in quanto entrambi interessati alla manutenzione della strada per i rispettivi tratti di competenza. Il Comune di Tarcento ha comunicato di aver provveduto ad eseguire alcuni lavori di manutenzione della strada interessata nel tratto ricadente nella sua competenza e, per il tratto di competenza provinciale, visto il disinteresse della Provincia, di avere provveduto con delibera n. 406/2004 e acquisita la loro favorevole disponibilità, a delegare gli interventi di ripristino funzionale della strada alle Comunità montane del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale. Il Comune di Montenars, invece, per il tratto di sua competenza ha comunicato di aver provveduto e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada interessata.

Un cittadino residente a Cassacco lamenta di dover versare all'ANAS della somma di € 1.326,63 relativa al canone per il mantenimento dell'accesso del passo carraio già esistente. La Difensore Civico chiede le modalità con cui si effettua il conteggio del canone, perché risulta, a dire dell'istante, che alcuni residenti nella stessa via paghino una somma di canone molto inferiore. Chiede anche che all'istante sia consentito di rateizzare la somma. L'ANAS risponde dando contezza di tutti i provvedimenti presi che hanno dato luogo ad un

aggiornamento dell'entità del canone richiesto per accessi carrai e specificando che la difformità riscontrata dall'istante, nel pagamento dell'anzidetto canone rispetto ai propri vicini è probabilmente da attribuirsi al fatto che i vicini sono proprietari di fabbricati aventi un unico accesso. Relativamente alla richiesta di ratealizzazione avanzata dall'istante, l'ANAS ha comunicato di non poter accogliere la medesima, avendo l'interessato già provveduto al pagamento dell'intera somma richiesta.

Il Presidente dell'Associazione Culturale Ricreativa "Ponte Delizia" lamenta che l'ANAS ha provveduto a porre una barriera che impedisce di fatto l'accesso al parcheggio del Bar "Al Ponte" in Località Ponte della Delizia in Comune di Valvasone, parcheggio che funzionava anche da fermata autobus per gli abitanti di tale località. Egli ha proceduto ad una raccolta di firme (n. 132) al fine di sollecitare il ripristino di tale fermata. La Difensore civico sollecita perciò l'ANAS ed il Sindaco del Comune di valutare, fatti salvi gli aspetti relativi alle norme stradali di sicurezza, di porre in essere tutte le procedure per il ripristino della fermata autobus al fine di consentire ai residenti di tale località di continuare ad usufruire del servizio di trasporto pubblico. L'ANAS però rispondeva rimandando tutto alle decisioni del Comune per la ricerca di una soluzione alternativa. La Difensore civico ricorda al Sindaco i disagi segnalati dai cittadini della borgata e chiede perciò all'Amministrazione comunale di farsi carico della soluzione del problema.

Molte le questioni poste da cittadini circa la qualificazione delle strade, private pubbliche o vicinali. Di tutte è inutile dare conto nei particolari. Molte infatti sono le liti tra privati proprietari che hanno a che vedere con la qualificazione delle strade, per il loro uso e manutenzione. Divergenti anche gli orientamenti delle Amministrazioni con cui i cittadini si scontrano talvolta perché esse non intendono farsi carico di strade che essi ritengono di uso pubblico o perché, invece, i cittadini stessi si oppongono all'esproprio o alla qualificazione pubblica.

Una cittadina di San Quirino lamenta la mancata asfaltatura della bretella di Via Aprilis denominata "Borchiata". L'istante sostiene che altre strade con analoghe caratteristiche siano state asfaltate a spese del Comune. La situazione attuale provoca il sollevarsi di molta polvere al passaggio di mezzi che non sono di

proprietà dei frontisti. La strada è stata mantenuta, fino ad ora, in buone condizioni dagli stessi frontisti, ma vede transitare il passaggio di terzi. Infine l'istante segnala la preoccupazione che la situazione si aggravi con l'avvio di un'ampia lottizzazione prevista su detta bretella. La Difensore civico chiede di conoscere la natura giuridica della strada in questione, se cioè sia privata, vicinale (in tal caso deve risultare inserita negli elenchi) oppure ad uso pubblico poiché dalla qualificazione giuridica derivano diritti e doveri dei cittadini frontisti e di conoscere le determinazioni che l'Amministrazione intende assumere per venire incontro ai disagi lamentati. Il Sindaco ha comunicato che trattasi di strada vicinale, utilizzata non solo dai frontisti, alla cui manutenzione ha provveduto l'Amministrazione comunale. L'inconveniente lamentato dalla cittadina avrebbe come unica soluzione l'asfaltatura, per cui altri proprietari frontisti non sono d'accordo. Inoltre considerata la scarsa densità abitativa della via, l'Amministrazione riserva priorità per l'asfaltatura di vie con maggiore densità abitativa e collocate in zone abitualmente frequentate. La Difensore civico comunica all'interessata la risposta del sindaco.

Due coniugi, residenti nel Comune di Duino Aurisina, loc. Sistiana con un lungo esposto, lamentano in sostanza il mancato adempimento, da parte dell'amministrazione comunale di Duino Aurisina degli obblighi a loro dire imposti dalla convenzione sottoscritta all'epoca della lottizzazione relativa alla loro attuale proprietà. Si tratta anche qui di una controversia che attiene alla strada che serve detta lottizzazione, che il Comune non intende acquisire a pubblica. La Difensore civico fa presente al Comune che gli obblighi assunti con la convenzione hanno natura reale. Inoltre i cittadini lamentano la pericolosità dell'accesso alla strada statale l'inadempimento di Comune e ANAS sul punto. L'Amministrazione comunale ha fatto sapere che, in attuazione della convenzione, intende *prendere in carico* l'impianto di illuminazione pubblica realizzato lungo la strada principale della lottizzazione e la fognatura — cosa che è avvenuta con la Delibera della Giunta regolarmente trasmessa alla Difensore civico. Per quanto concerne invece la cd. *area verde* e la strada il Comune non intende per ora prendersi carico di tali opere perché è ivi necessario eseguire importanti opere di sistemazione. Poiché i cittadini, rilevando l'inadempimento dell'Amministrazione, hanno deciso di rivolgersi ad un Legale che li tuteli avanti l'Autorità giudiziaria, la Difensore civico ha ritenuto esaurito il suo compito.

Interventi per il risparmio energetico

Un cittadino lamenta la mancata concessione di contributi per interventi nel settore del “risparmio energetico” per la riduzione, da parte della Regione, della disponibilità finanziaria inizialmente prevista dal bando. La Difensore civico chiede che sia dato conto di un tanto e chiede come di tale provvedimento sia stata data pubblicità posto che gli interessati hanno confidato in un determinato ammontare di finanziamenti previsti e questo ha comportato per loro ingenti spese per la redazione del progetto tecnico, le dovute istanze all’Autorità comunale ed altri oneri particolarmente gravosi, specie nella provincia di Trieste per le note rigide posizioni della locale Soprintendenza. La Direzione regionale annuncia invece che sono stati poi ripristinati i fondi e che anche la domanda del cittadino in questione è ammissibile.

Un cittadino, residente a Ronchi dei Legionari lamenta che la Direzione Provinciale per l’edilizia e i servizi tecnici gli abbia chiesto la documentazione inerente l’abitabilità della struttura edilizia interessata all’installazione dei pannelli solari di cui ad una sua domanda di contributo in quanto egli non è in grado di produrla perché l’installazione doveva essere effettuata su una struttura in fase di costruzione. La richiesta del Servizio si riferiva esplicitamente all’interpretazione della Direzione regionale competente in base a cui per struttura edilizia esistente, come previsto al punto 1) - primo comma - del Bando di concorso, si deve intendere *“quelle completate e dotate dei requisiti di abitabilità richiesti per l’ottenimento del relativo certificato, ai sensi dell’art. 86 della L.R. 52/1991”*. La Difensore civico chiede un riesame di quella interpretazione sia per motivi di diritto che per evidenti motivi di fatto. Anzitutto perché il bando, nell’esprimere “struttura esistente”, non rende esplicito in modo inequivocabile che debba trattarsi di struttura edilizia già completa ed abitabile. Al momento del Bando la struttura che il cittadino intendeva dotare di impianto ad energia solare esisteva in quanto già costruita; non era quindi un’opera futura, seppure, non essendo completamente ultimata, non poteva essere dotata del certificato di abitabilità. Poi perché dalla formulazione contenuta nel Bando non era comprensibile che solo le opere del tutto completate potessero essere ammesse a contributo e quindi gli interessati potevano legittimamente fare conto su un possibile contributo per decidere l’intervento in questione. Dal punto di vista di fatto, la Difensore civico esprimeva l’opinione che escludere a priori dal contributo le opere non completamente finite fosse un controsenso rispetto alle finalità che la legge si propone, cioè di incentivare l’utilizzo di fonti alternative di energia elettrica, essendo sicuramente più propensi a dotarsi di questo tipo di impianti coloro che costruiscono per la prima volta la loro casa anziché coloro che per farlo devono compiere un profondo riadattamento degli impianti e appoggiare i pannelli solari sul tetto anziché sistemarli al suo interno. Tra l’altro, considerate le forti raffiche

di vento che interessano i nostri territori, la Difensore civico esprimeva la convinzione che l'appoggio sulla copertura del tetto possa non essere una soluzione di tutta tranquillità. I pannelli installati dal cittadino in questione sono di un tipo ad incasso nel tetto, e quindi non adatti ad una installazione sopra manto di copertura in un secondo momento; non sarebbe stato possibile completare l'installazione dei pannelli in un secondo momento per ovvi problemi di possibili infiltrazioni causati dagli agenti atmosferici nella parte del tetto che sarebbe rimasta scoperta; il completamento del tetto e della successiva installazione del pannello solare ad incasso in un secondo momento sarebbe risultato soluzione antieconomica. La Difensore civico, ritenendo fondati i motivi di ordine tecnico proposti dall'istante chiede alla Direzione regionale il riesame dell'interpretazione adottata e quindi ad entrambe le Direzioni una diversa valutazione del caso in questione del caso.

La Direzione regionale competente non ha accolto le istanze della Difensore civico, ma ha comunque espresso l'intenzione di tenere conto in futuro delle osservazioni formulate.

Caccia

Due cittadini lamentano che il regolamento annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale e di selezione, adottato dal direttore della riserva di caccia di Mernicco impone una restrizione al diritto dei cacciatori assegnati alla riserva di invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore come previsto dall'art. 31 della L.R. 30/99. La Difensore civico, preso atto della risposta già fornita al ricorso degli interessati esprime il dubbio circa la possibilità per il regolamento in questione di limitare quello che appare essere un diritto soggettivo previsto dalla L.R. 30/99. Gli istanti hanno infatti rappresentato oralmente che le loro lamentele sono determinate dal fatto che la caccia è per loro un momento di socializzazione. La Difensore civico esprime l'opinione che possa essere utile un confronto con la Direzione regionale competente onde esaminare il problema circa il valore giuridico del regolamento in questione e la natura del diritto previsto dall'art. 31 per eventualmente esporre al Consiglio Regionale la necessità che, nell'ambito delle modifiche già preannunciate alla suddetta L.R. 30, sia meglio regolamentata la questione degli inviti. Nell'incontro i funzionari chiariscono che i regolamenti annuali di gestione faunistica e venatoria sono adottati dalle riserve di caccia ai sensi dell'art. 7 comma III punto b) che ne stabilisce l'obbligatorietà. Circa la possibilità che tali regolamenti limitino una facoltà come quella stabilita dall'art. 31 della l.r. 30/99 questi possono contenere norme più restrittive qualora la riserva di caccia ne ritenga la necessità per la tutela del patrimonio faunistico, previa adeguata motivazione tecnica, in base all'art. 17 del Decreto del Presidente

della Giunta 7 febbraio 2000 n. 032/Pres. In base all'art. 2 di tale Decreto la riserva di caccia persegue il fine della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio sul territorio di competenza e nell'ambito di tale finalità può proporre alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio. Per intendere in senso corretto il termine gestione si deve fare riferimento all'art. 1 della l.r. 30/99, in particolare laddove la Regione viene investita dal compito di tutelare la fauna in quanto patrimonio indisponibile dello Stato e disciplinare le diverse forme di gestione, ivi compreso il prelievo venatorio mediante criteri di protezione, incremento conoscenza e utilizzo razionale della fauna. Viene confermato che la limitazione posta dal Regolamento della riserva agli inviti mira a restringere il prelievo venatorio. La Difensore civico rappresenta la sua opinione circa l'opportunità che le norme regionali stabiliscano in modo più preciso i poteri delle riserve di caccia di limitare i prelievi anche mediante restrizione degli inviti e quindi la sua intenzione di dare informazione scritta di un tanto all'Assessore Regionale alla Caccia, e al Direttore Regionale competente.

Un cittadino di Basiliano (UD) lamenta che la domanda di assegnazione in riserva di caccia da lui presentata in data 26.03.2004 non è stata ammessa in graduatoria per non avere barrato la casella n. 4) delle dichiarazioni previste in calce alla richiesta. Egli afferma di non avere barrato la casella ritenendo che, essendo socio dimissionario da soli due giorni da altra riserva di caccia, non poteva non essere in possesso del requisito di cui al punto 4) vista l'incompatibilità sancita dall'art. 33 della legge regionale 30/99. Nel presentare la domanda l'istante afferma che l'incaricato dell'ufficio ricevente aveva anche fatto copia della lettera di dimissioni dall'altra riserva "proprio per evitare ogni possibile disagio". L'istante ritiene inoltre di avere implicitamente risposto al punto 4) laddove dichiarava di essere dimissionario dall'altra riserva di caccia manifestando quindi il desiderio di essere trasferito da una riserva ad un'altra. La Difensore civico rileva che ai sensi di quanto espressamente previsto in calce al modulo di domanda di assegnazione dove si legge "non si darà seguito all'istruttoria delle domande incomplete o non accoglibili per la mancanza dei requisiti (art.1, comma 4, del DPGR n. 030/Pres. 1 febbraio 2000)", l'incompletezza della domanda nel caso non si riferisca a mancanza di requisiti e che la vicenda poteva essere considerata in realtà una ipotesi di trasferimento, poiché il modulo previsto come domanda di trasferimento, effettivamente non comprende che il richiedente dichiarare quanto contenuto nel punto 4); una onorevole soluzione della vicenda potrebbe essere quella di assimilare la domanda svolta dall'istante ad una domanda di trasferimento, ritenendola valida a questo fine, pur se tale soluzione comporta un modesto onere economico a carico del richiedente. La soluzione

sarebbe parsa conforme a canoni di corretta amministrazione, tanto più che per la riserva in questione la graduatoria non avrebbe esaurito i posti disponibili. La competente Direzione centrale ha risposto spiegando che la dichiarazione del punto 4 del modulo (ovvero la dichiarazione di non esercitare attività venatoria in qualità di legale rappresentante di azienda faunistica-venatoria) costituisce requisito essenziale per l'assegnazione del posto in graduatoria nella riserva di caccia richiesta dall'interessato. Relativamente alla avanzata possibilità di considerare detta domanda come una domanda di trasferimento, la Direzione rileva che ciò non è possibile in quanto l'istante, al momento della domanda, era già dimissionario dell'altra riserva mentre requisito essenziale per presentare tale fattispecie di domanda è l'appartenenza ad una riserva di caccia (art. 4 comma 4 bis, DPGR 30/99 e successive modifiche)

In questo come in un altro caso la Difensore Civico Regionale ha segnalato perciò al Servizio competente di non condividere l'estremo rigore formale con cui sono trattate le pratiche di assegnazione alle Riserve di caccia in quanto una telefonata che solleciti i cittadini a regolarizzare i piccoli errori formali potrebbe risolvere molti piccoli problemi ed eviterebbe ai cittadini questi spiacevoli dinieghi. La Difensore civico ha tuttavia dovuto prendere atto, come il Servizio ha chiarito al telefono, che le domande sono centinaia e moltissime sono le irregolarità. I dinieghi lamentati da alcuni cittadini erano dovuti perciò a detto rigore formale necessitato dalla scarsità di mezzi per gestire una mole di domande così ingente, rigore che o viene applicato a tutti oppure, laddove vi siano eccezioni, porterebbe effettivamente a delle ingiustizie.

SALUTE

Si tratta di un capitolo che assorbe molto del lavoro dell'ufficio, anche per la delicatezza delle questioni trattate.

La Difensore civico è stata nominata Presidente della Commissione Mista conciliativa istituita dall'Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine ed ha partecipato ad una seduta in cui sono stati esaminati anche alcuni dei casi che erano stati da lei stessa segnalati e di cui si era dato conto nella precedente relazione. C'è stato modo così di apprezzare questo istituto che può essere una sede valida di composizione stragiudiziale delle vertenze dei cittadini con l'Amministrazione sanitaria. Si segnala perciò in questa sede che sarebbe importante che tutte le Aziende ne apprezzassero le finalità e le rendessero funzionanti. Alcuni direttori dell'Area triestina sono stati espressamente sensibilizzati sul tema.

Salute mentale: dei molti casi trattati non si dà conto singolarmente. In genere si tratta di disservizi lamentati da chi non riesce a convivere con la malattia o con quella dei familiari. La difensore civico non si è trovata di fronte, insomma, a comprovati disservizi. Circa la competenza della Difesa civica in questo ambito, si è convenuto con alcuni dei Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale che, trattandosi di uno degli ambiti di tutela del generale diritto alla salute, l'operato dei servizi non possa sfuggire ad un controllo da parte del Difensore civico.

In generale

Una cittadina lamenta alcuni episodi avvenuti nel mese di dicembre del 2003 durante il periodo in cui era ricoverata presso il Reparto di Geriatria dell'Ospedale Maggiore di Trieste. La Difensore civico chiede chiarimenti in merito alle varie questioni da essa lamentate. L'URP comunica il contenuto della relazione predisposta sull'argomento da parte del Direttore della Struttura Complessa

Geriatrics, nella quale veniva chiarita la posizione dell'Amministrazione Ospedaliera in merito a ciascuna delle osservazioni proposte dalla signora. Nel contempo viene anche dichiarata la disponibilità del Direttore della Struttura in questione ad un colloquio, di cui l'istante è invitata ad avvalersi.

Una cittadina residente a Roma, ma dimorante in Regione per ragioni affettive, chiede di conoscere se effettivamente trasferendo la sua residenza da Roma ad una località della Regione Friuli Venezia Giulia debba necessariamente rinunciare al suo medico di fiducia operante presso Codesta Azienda Sanitaria Locale come da informazioni fornitele oralmente. A seguito dell'intervento della Difensore civico nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Roma e della Direzione centrale regionale della salute viene inviata alla Difensore civico una circolare che prevede, sulla base delle norme di legge tuttora vigenti, che la legge di riforma sanitaria (L. 833/78) agli artt. 19 e 25, individua i soggetti assistibili da ciascuna USL (oggi ASL) nei cittadini residenti nel territorio dell'USL stessa. Il termine residenza è certamente quello di cui all'art. 43 del Codice civile. La Circolare esplicita pertanto che *"Il legislatore ... ha ritenuto ... di ancorare l'appartenenza alla USL ad un elemento oggettivo (dimora abituale, cioè a carattere permanente e stabile) e non ad elementi soggettivi (volontà del soggetto di mantenere in una determinata località il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche)."* La dimora temporanea è invece presa in considerazione dal legislatore esclusivamente per confermare il diritto del cittadino alle prestazioni urgenti in alcuni casi ritenuti degni di particolare considerazione (attività lavorativa, di studio, servizio militare).

Un cittadino lamenta di non aver ancora ricevuto risposta ad una sua lettera con cui chiedeva il rimborso per il trasporto effettuato in autoambulanza dall'Ospedale Cantonale di Friburgo (Svizzera) all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Egli afferma che tale trasferimento era stato concordato telefonicamente tra i medici dei due ospedali. La Difensore civico chiede pertanto all'Azienda Sanitaria di conoscere i tempi di rimborso delle spese sostenute dall'istante che erano ammontate a 4.900 franchi svizzeri. L'A.O.S.M.M. di Udine risponde precisando che la dottoressa che assiste il cittadino *ricorda* di essere stata contattata dai medici dell'Ospedale di Friburgo e di aver offerto la disponibilità di un posto letto, *conferma* che il ricovero è avvenuto, ma non che sia mai stato prospettato un intervento chirurgico. L'Azienda quindi esclude di poter soddisfare la richiesta del cittadino. La Difensore civico chiede informazioni sul regolamento dei rimborsi all'Azienda dei servizi Sanitari n° 6 "Friuli Occidentale". L'Azienda risponde che il rimborso è previsto per persone assistite dall'A.D.I. in territorio

provinciale, che le regole comunitarie e statali non prevedono il rimborso per i costi di trasporto dell'ammalato dall'estero in Italia, per ricevere delle cure specifiche, essendosi recato all'estero per motivi diversi dal lavoro. Non avverrà quindi il rimborso.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico lamentando l'insuccesso di un intervento di *“stabilizzazione vertebrale posteriore”* subito presso una Casa di Cura convenzionata. Dopo l'intervento la cittadina non aveva conseguito alcun miglioramento, anzi, le era comparso un dolore sciatico a sinistra. Secondo quanto riferito alla paziente dal medico Direttore del S.O.C. di Chirurgia Vertebro-Midollare dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine, le radiografie della colonna vertebrale dimostravano la *“rottura di ambedue i sistemi di stabilizzazione”*, tanto da dover programmare presso detto S.O.C. l'intervento chirurgico di *“rimozione dei mezzi di sintesi, laminectomia e stabilizzazione con sistema CD Horizon”*. Il Difensore civico ha chiesto pertanto una relazione sull'attività medico-chirurgica svolta sulla paziente dalla Casa di cura e, considerato che l'intervento era stato effettuato in convenzione, ha chiesto all'Azienda Ospedaliera presso cui la cittadina si è poi rivolta per rimediare agli effetti negativi del primo intervento presso un Reparto di alta specializzazione, di relazionare all'A.S.S. competente ed alla Difensore civico circa eventuali rilievi che vi fossero da formulare nei confronti dell'operato della struttura privata, o quanto ad eventuali errori tecnici o quanto ad eventuale errata valutazione dell'appropriatezza dell'intervento nel caso di specie. A maggiore ragione qualora l'Azienda pubblica avesse già esaminato altri casi di insuccesso di quel tipo di operazione. La struttura privata ha risposto riferendo circa il percorso terapeutico praticato ed un decorso post-operatorio nella norma. L'Azienda ospedaliera udinese ha recentemente risposto che, essendo stato effettuato da poco tempo il secondo intervento di stabilizzazione con sostituzione dei mezzi di sintesi impiegati dalla Casa di cura privata, solo ora è possibile controllare se i mezzi di sintesi usati sono corrispondenti a quelli approvati dal Ministero della Sanità. L'Azienda si è impegnata inoltre a riferire sulla frequenza di casi di insuccesso riscontrati tra gli interventi compiuti dalla struttura privata in questione con i mezzi di sintesi impiegati da quella struttura, impegnandosi a sottoporre eventualmente al Ministero una revisione di quella autorizzazione.

Si sono rivolti alla Difensore civico i genitori di un ragazzo deceduto nel 2001 all'età di anni 16, i quali hanno esposto a voce e poi in una lunga relazione la vicenda che ha portato il figlio alla morte dopo lunga malattia e sofferenza. La Difensore civico chiedeva anzitutto alle Autorità cui indirizzava il suo intervento

(Difensore Civico della Regione Veneto, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine) a leggere attentamente l'esposto ritenendo che i coniugi istanti avessero il diritto di acquisire una documentazione clinica completa, comprensibile e non illeggibile come quella che era già stata loro fornita e che avessero il diritto di avere copia di due documenti che essi affermano di aver firmato all'atto del ricovero del figlio minore presso l'Ospedale di Padova. Essi sostengono infatti di non essere mai stati posti in grado di conoscere il contenuto di quanto firmato. La Difensore civico esprimeva l'opinione che fosse verosimile che i genitori avessero dovuto firmare "un consenso informato" essendo per l'appunto il figlio ancora minorenne. Chiedeva un'ampia relazione sul caso, vista la drammaticità degli eventi ed interessava altresì il Difensore Civico del Veneto, avv. Vittorio Bottoli, di voler intervenire presso l'Azienda Ospedaliera di Padova per i più ampi chiarimenti dovuti agli istanti. Soltanto l'Ospedale di Padova ha risposto. Ma la Difensore civico, non potendosi ritenere soddisfatta dai chiarimenti ottenuti si vedeva costretta a formulare alcune osservazioni. La lettera scritta dal professore Direttore del Reparto che aveva curato il povero ragazzo conteneva alcune affermazioni apparentemente contraddittorie. Egli affermava che la necessità di sottoscrizione di qualche forma di modulistica circa l'informativa iniziale fornita ai genitori in questione non fosse ritenuta necessaria in quanto: "una modulistica scritta e firmata da allegarsi al fascicolo clinico la riserviamo solo per gli studi prospettici randomizzati o di carattere squisitamente sperimentale". Invece, nella prima parte della lettera il medesimo professore affermava: "in merito al particolare della modulistica di cui i Signori... hanno memoria ed in particolare di un'eventuale loro sottoscrizione della stessa, ribadisco che ho potuto verificare ancora una volta che essi prima dell'inizio delle cure, sono stati informati, in più occasioni, del protocollo di cura che si sarebbe utilizzato nel caso di specie della sequenza terapeutica...delle modalità di applicazione della chemioterapia...i possibili benefici, limiti ed effetti collaterali della stessa, informazioni tutte idonee a formulare il consenso informato. Oltre a ciò ho verificato l'avvenuto assenso all'inizio delle cure. In sintesi si è confermato che anche in questo caso si è espletato appieno a tale previsto adempimento deontologico". La Difensore civico perciò chiedeva come tale verifica fosse stata effettuata dal Direttore in questione, cioè come egli avesse accertato che il previsto adempimento deontologico fosse stato espletato appieno, se nulla di scritto trovasi a questo proposito nella cartella clinica; come mai lo stesso professore in una sua precedente nota, indirizzata alla Direzione Ospedaliera, cui si era rivolta nell'interesse dei genitori in questione il Tribunale per i Diritti del Malato, aveva affermato che: "per prassi nell'Unità da me diretta si provveda alla formalizzazione, ove previsto, del consenso informato da parte dei genitori dei minori ricoverati, allo stato attuale tale documentazione, peraltro certamente

acquisita come attestato anche dagli stessi genitori di Flavio, non è stata reperita". A seguito di questa nota il Direttore Sanitario aveva provveduto a scrivere al Tribunale dei Diritti del Malato che: "per prassi nell'Unità di Oncoematologia Pediatrica si provvede alla formalizzazione, ove previsto, del consenso informato da parte dei genitori dei minori ricoverati ma che, allo stato attuale tale documentazione riferita al ragazzo, peraltro certamente acquisita come attestato anche dagli stessi genitori, non è stata reperita". In considerazione del fatto che i genitori ricordano perfettamente la circostanza di una loro firma, la questione secondo il parere della Difensore civico, andava meglio chiarita. La Difensore civico infatti faceva presente che i genitori, posto che "una modulistica scritta e firmata da allegarsi al fascicolo clinico è riservata solo per gli studi prospettici randomizzati o di carattere squisitamente sperimentale, hanno bisogno di sapere con chiarezza cosa esattamente era stato loro fatto firmare. La Difensore civico ribadiva che la sua intenzione era quella di acquisire elementi certi e concordanti per poter assicurare i genitori del ragazzo, i quali ancora non si danno pace di quanto avvenuto. A questo secondo scritto la Difensore civico si sentiva rispondere che "l'informativa consensuale (come ben noto fatto giuridico rilevante e non già atto giuridico) viene registrato in una modulistica circostanziata, peraltro utilizzata nella maggior parte dei casi ai soli fini mnemonici", "... è obbligo di legge far firmare l'assenso alla trasfusione di emoderivati e all'esecuzione di esami radiologici con mezzo di contrasto". Infine "nessun diario diverso dalla cartella clinica esiste né è mai esistito per alcun paziente". Pertanto la Difensore civico si è rivolta al Collega del Veneto esponendogli di non concordare su due punti con quanto affermato dall'Ospedale: che l'informativa consensuale si definisca un fatto giuridico rilevante e non già un atto giuridico e che sia corretta la prassi che sembra invalere in quel reparto ospedaliero per cui non viene tenuto un diario terapeutico, e cioè un documento da cui risultano giorno per giorno ed ora per ora gli esami clinici svolti, la misurazione della temperatura e la somministrazione dei farmaci, eventi che nel diario tenuto dall'Ospedale di Udine risulta sottoscritto di volta in volta dall'infermiere. La Difensore civico riteneva - e ritiene, posto che il caso non è ancora chiuso - tali precisazioni molto importanti per dissipare ogni dubbio degli istanti i quali evidentemente vivono con uno stato emotivo particolarmente critico l'operato dell'Ospedale di Padova. Chiedeva perciò al Difensore civico del Veneto di voler esprimere la sua opinione su dette osservazioni ed eventualmente le iniziative che egli ritiene possano essere prese per il chiarimento della vicenda. Ritengo che in sostanza al Difensore civico resti da chiarire con certezza: se la terapia eseguita fosse o meno di tipo sperimentale e quindi quanto se ne conoscesse l'adeguatezza e i terribili effetti collaterali; se il consenso informato andava assunto, da parte dei genitori, per la chemioterapia applicata.

Una giovane signora si è rivolta all'Ufficio lamentando di essere stata visitata presso la Clinica Ginecologica dell'Istituto Burlo Garofolo di Trieste alla quale avrebbe esibito le analisi "BETA - HCG" eseguite qualche giorno prima. A seguito della visita le sarebbe stato detto che tutto era a posto e che avrebbe potuto fare vita normale. Ha invece abortito spontaneamente pochi giorni dopo in un Ospedale della provincia di Siena. Il ginecologo che successivamente l'ha visitata a Trieste si sarebbe meravigliato che non fosse stato rilevato il valore molto basso della BETA - HCG rispetto alla settimana indicata nella scheda ostetrica. La Difensore civico, domandando alla Direzione sanitaria una relazione sul caso riteneva alquanto incomprensibile come il ginecologo avesse potuto ritenere rientranti nella norma dell'8ª settimana di gravidanza dei valori così bassi, se riferiti ai valori di riferimento riportati a fianco del documento rilasciato dall'ambulatorio di analisi. La Difensore civico chiedeva che l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico facesse luce sul caso, eventualmente in contraddittorio con la paziente interessata in sede di Commissione Mista Conciliativa e che comunque fosse data la più ampia risposta ai pesanti interrogativi che il grave caso suscita. La risposta è stata perentoria e piuttosto "piccata" per cui la Difensore civico non ha potuto far altro che far conoscere alla cittadina la risposta pervenutale dall'Istituto e consigliarla, qualora intendesse proseguire nella richiesta, di rivolgersi al Giudice, non prima però di essersi munita di una consulenza tecnica di parte che valutasse l'operato della struttura ospedaliera in questione.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico affermando di aver ricevuto da parte di personale dell'Azienda informazioni errate o insufficienti circa i redditi da prendere in considerazione ai fini dell'esenzione del tiket sanitario. La Difensore civico raccomandava all'Azienda particolare attenzione sulle informazioni fornite all'utenza a questo riguardo stante la rilevanza penale sulle dichiarazioni mendaci e chiedeva che fosse appurato se nel passato possano esservi stati dubbi circa il concetto di reddito del nucleo familiare che potessero aver indotto il personale dell'Azienda a fornire informazioni errate.

Un cittadino lamenta i lunghi tempi di attesa per ottenere un impianto di protesi dentaria. L'Azienda Ospedaliera competente, interpellata in merito, comunica di essere una delle poche strutture pubbliche italiane che fornisce le prestazioni di riabilitazione protesica mobile a fronte del solo pagamento del ticket, cercando in tal modo di rispondere con efficacia ed efficienza alle richieste di salute orale della popolazione, soprattutto nelle fasce di disagio sociale e che, nell'ambito del potenziamento dei servizi per gli anziani, stava intraprendendo un percorso di